

AUTOPORTO SADOBRE

AREA DI SOSTA NON CUSTODITA

REGOLAMENTO D'UTILIZZO, CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.
DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO SENZA CUSTODIA PER OFFERTA AL PUBBLICO EX ART. 1336 C.C.

PREMESSA

- Prima di accedere all'area non custodita, leggere attentamente le presenti Condizioni Generali di Contratto, il Regolamento d'Utilizzo e Tariffa esposti al gate d'accesso e pubblicati, unitamente all'elenco delle strutture e dei servizi disponibili, sul sito www.autobrennero.it alla sezione dedicata all'area di sosta.
- Per necessità e urgenze contattare il Gestore mediante l'interfono installato al gate d'accesso o chiamando i numeri verdi 800-279940 (da Italia) e 00-800-22022022 (da Germania, Austria e Olanda) oppure il numero fisso +39 0461 212851, attivi tutto l'anno 24 ore su 24.
- Per comunicazioni scrivere ad Autostrada del Brennero S.p.A., via Berlino n.10, 38121 Trento, a22@autobrennero.it e/o compilare il format su www.autobrennero.it/it/segnalazioni-e-reclam/.
- All'interno del parcheggio, ed opportunamente segnalata, è presente l'area di sosta conforme agli Standards Europei previsti per le Safe and Secure Truck Parking Area promossi dalla European Secure Parking Organization (Regolamenti UE n.2022/1012 e CE n.561/2006). Le informazioni concernenti la Certificazione Europea rilasciata e in corso di validità sono segnalate e pubblicate sul sito www.autobrennero.it. Eventuali segnalazioni o reclami possono essere trasmessi all'indirizzo eu-parking@dekra.com.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Disciplina Applicabile

- 1.1. Autostrada del Brennero S.p.A. ("Gestore") mette a disposizione del soggetto, che accede con un veicolo all'area di sosta non custodita ("Utente"), unicamente un servizio di parcheggio senza custodia e a tempo determinato, che consiste nell'utilizzo di uno stallo libero delimitato da strisce, a fronte del pagamento del corrispettivo ("Tariffa"). Il servizio è reso senza consegna o ricevimento in deposito del veicolo, dunque è escluso dall'oggetto del contratto qualsiasi obbligo di custodia e/o di vigilanza a carico del Gestore.
- 1.2. Con il ritiro del biglietto d'ingresso e/o l'introduzione del veicolo nell'area, l'Utente conclude il contratto per offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) e accetta espressamente (artt. 1341 e 1382 c.c.) le presenti disposizioni contrattuali, ivi compresi: l'esonero del Gestore da ogni responsabilità per i danni subiti e derivanti da incidenti, reati (furti, etc), incendi, avvenimenti straordinari e imprevedibili e/o altri fatti avvenuti nell'area e cagionati da terzi (art. 7 Cond. Gen); le facoltà di rimozione del veicolo e di futura inibizione d'accesso all'area, nonché l'applicazione delle penali contrattuali (art. 6 Cond. Gen.).
- 1.3. L'Utente che accede al parcheggio mediante sistema di pagamento automatico della sosta a mezzo Telepass, deve leggere attentamente le norme e condizioni di utilizzo del Telepass per il pagamento dei parcheggi, disponibili sul sito internet di Telepass. A tale riguardo l'Utente prende atto che il Gestore è estraneo al rapporto contrattuale tra l'Utente titolare di abbonamento Telepass e Telepass S.p.A. per i servizi di pagamento da quest'ultima forniti all'Utente stesso. Pertanto, l'Utente è obbligato ad indirizzare direttamente ed esclusivamente a Telepass S.p.A. eventuali contestazioni, richieste di rimborso o di fatturazione (da richiedersi prima della sosta).
Quanto sopra vale per altri "providers" di servizi di pagamento.
- 1.4. L'Utente - che accede mediante Apparato in Abbonamento - è soggetto alle condizioni e modalità previste nel relativo contratto.
- 1.5. Premessa, Condizioni Generali di Contratto, Regolamento d'Utilizzo e Tariffa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.



Art. 2 - Durata e Orario d'Apertura.

- 2.1. L'area di parcheggio è aperta tutto l'anno, 24 ore su 24. Il Gestore si riserva la facoltà di chiudere, anche senza preavviso, l'intera area o parte di essa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in caso di: lavori e interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria dell'area, le sue pertinenze o infrastrutture autostradali limitrofe; cause di forza maggiore; pubblico interesse o pubblica sicurezza, ovvero per altre esigenze e/o qualsivoglia necessità).
- 2.2. La sosta è consentita per una durata massima di giorni 5 (cinque) consecutivi decorrenti dal giorno e orario d'accesso, così come risultante dai rilievi effettuati dal Gestore.
- 2.3. Dal sesto giorno in poi, il veicolo sarà considerato in "stato abusivo non autorizzato" e il Gestore ha sempre la facoltà di applicare la penale di € 500,00, di procedere alla rimozione e il ricovero in altro luogo del veicolo, nonché di segnalazione alle competenti Autorità e di inibire il futuro accesso all'area (art. 6 Cond.Gen. e artt.12-13 Regolamento).
- 2.4. Il Gestore si riserva la facoltà di autorizzare la sosta oltre il termine di giorni 5 (cinque).

Art. 3 - Recesso.

- 3.1. Nel caso di mancata accettazione del presente contratto (artt. 1-13) è consentito all'Utente di uscire dall'area senza costi aggiunti, purché ciò avvenga entro il limite di tolleranza di 10 (dieci) minuti. In tale lasso temporale rimane fermo l'esonero del Gestore da ogni responsabilità e l'Utente è, comunque, tenuto al rispetto delle norme di comportamento e in caso di violazione sarà soggetto all'applicazione delle relative conseguenze (artt. 6 e 7 Cond. Gen. e artt. 10 -13 Regolamento).

Art. 4 - Tariffa Oraria Parcheggio.

- 4.1. La Tariffa Oraria Parcheggio Vigente è esposta all'ingresso e nei pressi delle casse automatiche, nonché pubblicata sul sito del Gestore. La Tariffa è da intendersi accettata espressamente dall'Utente e il corrispettivo dovuto è quello risultante dal calcolo del Tempo di Permanenza sulla base della Tariffa Vigente.
- 4.2. La Tariffa è esposta al gate d'accesso e pubblicata sul sito www.autobrennero.it alla sezione dedicata all'area di sosta.
- 4.3. Nella Tariffa può essere prevista una Franchigia Gratuita per i primi 60 (sessanta) minuti di sosta, durante i quali l'Utente è, comunque, soggetto alle disposizioni contrattuali (artt. 1-13).

Art. 5 - Condizioni d'Accesso, Sosta, Pagamento e Uscita.

- 5.1. Il biglietto, l'abbonamento, la registrazione tramite Apparato Telepass o altro all'uopo predisposto dal Gestore, costituiscono gli unici titoli idonei a legittimare l'accesso, il transito, la sosta e l'uscita, nonché ad accertare data e ora per le operazioni di conteggio del corrispettivo dovuto per la sosta.
- 5.2. Prima di uscita dall'area, l'Utente che è in possesso del biglietto deve recarsi presso le casse automatiche, pagare il corrispettivo dovuto per la sosta - tramite contanti, carte di credito o debito - e conservare il biglietto convalidato.
- 5.3. L'uscita dell'Utente dall'area deve avvenire entro 30 (trenta) minuti dall'avvenuto pagamento, cioè dal rilascio del biglietto convalidato. Trascorso detto termine, l'Utente è tenuto a recarsi nuovamente alle casse e integrare il pagamento delle somme dovute per la sosta ulteriore.
- 5.4. L'Utente è tenuto alla conservazione del biglietto convalidato e non, con il conseguente esonero di responsabilità per il Gestore in caso di perdita e utilizzo da parte di terzi.
- 5.5. Nei casi di mancata emissione del biglietto o malfunzionamento degli apparati, l'Utente è tenuto a contattare immediatamente il Gestore mediante interfono o ai numeri indicati in premessa.

Art. 6 - Applicazione Penali Contrattuali e Facoltà di Rimozione, Segnalazione e Inibizione all'Accesso.

- 6.1. Tenuto conto della gravità e reiterazione delle condotte poste in essere, l'Utente accetta espressamente le conseguenze in caso di violazioni alle disposizioni contrattuali (artt. 1336, 1341 e 1382 c.c.) e prende atto che il Gestore ha facoltà di:
 - applicare penali contrattuali determinate nell'importo di Euro 100,00 (cento), Euro 250,00 (duecentocinquanta) e/o Euro 500,00 (cinquecento) proporzionate alla gravità della singola infrazione;
 - procedere a rimozione e ricovero in altro luogo dei veicoli, o parte di essi, considerati "in stato abusivo non autorizzato" (artt. 2 e 5 Cond.Gen. e artt. 11 e 12 lett. l) Regolamento - divieto di sosta oltre i 5 giorni, divieti d'accesso e/o di lascito di veicoli o parte di essi);
 - segnalare la presenza del veicolo (targa - modello) alla Polizia Locale, o altra Autorità, procedere a rimozione e ricovero in altro luogo di veicoli, o parti di essi, considerati "in stato di abbandono", "fuori uso" e/o "rifiuto", cioè in violazione della normativa di cui al D.Lgs. n.285/1992, D.Lgs. n.209/2003, D.Lgs. n.152/2006, D.M. n.460/1999 e ss.mm.ii (artt. 2 e 5 Cond.Gen. e artt. 11 e 12 lett. l) Regolamento - divieto



di sosta oltre i 5 giorni, divieti d'accesso e/o di lascito di veicoli, o parte di essi, in violazione a norme di legge);

- inibire il futuro accesso all'area.

- 6.2. Nei casi di rimozione e ricovero del veicolo, ogni aggravio di costi e oneri è a carico dell'Utente, il quale si obbliga a tenere indenne il Gestore da qualsiasi richiesta di risarcimento o rivalsa, anche promossa da terzi.
- 6.3. In ogni caso, il Gestore può chiedere all'Utente, e ai suoi coobbligati, il pagamento per la sosta, le penali e il risarcimento del danno ulteriore, nonché il rimborso delle spese sostenute per rimozione, trasporto, sanzioni in solido e/o altro a qualsivoglia titolo.

Art. 7 - Responsabilità.

- 7.1. L'Utente è direttamente responsabile dei danni cagionati a persone, beni, veicoli e oggetti ivi contenuti e avvenuti all'interno dell'area e delle sue pertinenze.
- 7.2. Nel caso di danni a beni del Gestore, la richiesta di pagamento delle penali contrattuali non pregiudica quella di risarcimento del danno ulteriore a carico dell'Utente e obbligati in solido.
- 7.3. Non vi è alcun obbligo di vigilanza e/o di custodia del veicolo a carico del Gestore. Pertanto, l'Utente esonera il Gestore da ogni responsabilità per i danni subiti e derivanti da incidenti, reati (furti, etc), incendi, avvenimenti straordinari e imprevedibili e/o altri fatti avvenuti nell'area e cagionati da terzi. Inoltre, l'Utente si obbliga a tenere indenne il Gestore da ogni richiesta di risarcimento del danno alle persone, ai veicoli e/o ai beni/merci in essi contenuti, anche in ipotesi di rivalsa da parte di terzi e/o compagnie assicurative.
- 7.4. In caso di danni causati e/o subiti, l'Utente, prima di uscire dall'area, è tenuto a denunciare l'accaduto (evento, dinamica e danni) contattando il Gestore mediante citofono o chiamando i numeri in premessa indicati, anche ai fini della gestione dell'evento e messa in sicurezza dell'area.
- 7.5. Il Gestore risponderà degli eventuali danni provatamente cagionati dai suoi addetti, purché la denuncia sia stata effettuata nei termini e modalità di cui al precedente art. 7.4.

Art. 8 - Privacy Policy, Informativa e Trattamento Dati Personali.

- 8.1. Le Informative complete relative al trattamento dei dati personali dell'Utente sono disponibili alla sezione dedicata all'area di sosta sul sito www.autobrennero.it.
- 8.2. Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) n.2016/679 scrivere al Data Protection Officer presso il Titolare del trattamento Autostrada del Brennero S.p.A., via Berlino 10 - 38121 Trento oppure inviare una e-mail all'indirizzo privacy@autobrennero.it.
- 8.3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. il Titolare si impegna a far sì che i dati personali trattati nello svolgimento del servizio oggetto di contratto siano trattati per finalità esclusivamente gestionali ed amministrative inerenti la gestione del servizio stesso e l'adempimento di obblighi di cui al presente Regolamento.
- 8.4. I dati personali trattati sono:
 - le targhe dei veicoli che utilizzano il parcheggio e le immagini delle persone che circolano nei pressi degli impianti di videosorveglianza.
 - i dati identificativi del conducente e/o del proprietario del veicolo forniti al personale di sicurezza o al Gestore in caso di violazione del presente Regolamento, di anomalia e di sottoscrizione di abbonamento.

Art. 9 - Legge Applicabile, Foro Esclusivo e Reclami.

- 9.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- 9.2. Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
- 9.3. Fermi restando il diritto di difesa e i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento, l'Utente per chiarimenti, informazioni o reclami può rivolgersi al Gestore ai recapiti in premessa indicati.



REGOLAMENTO D'UTILIZZO

Il presente Regolamento d'Utilizzo costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (artt. 1-13). Pertanto, l'Utente, prende atto e accetta espressamente (artt. 1336, 1341 e 1382 c.c.) anche le seguenti disposizioni regolamentari e sanzionatorie.

Art. 10 - Monitoraggio e Videosorveglianza.

- 10.1. L'apparato di videosorveglianza e il personale, se presenti, sono finalizzati esclusivamente alla salvaguardia della gestione dell'area e del patrimonio del Gestore, o per prevenire atti illeciti e ogni forma di pericolo per gli Utenti, nonché per vigilare sul rispetto delle disposizioni contrattuali e regolamentari, ciò in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente in materia di privacy (art. 8 Cond.Gen.). L'Informativa completa è disponibile alla sezione dedicata all'area di sosta sul sito www.autobrennero.it.
- 10.2. Il Gestore non esegue l'identificazione dell'Utente, non riceve in consegna, o custodia o deposito il veicolo, i suoi accessori, beni e/o merci in esso contenuti. L'area non è custodita e, quindi, è esclusa ogni responsabilità a carico del Gestore (art. 7 Cond.Gen.).

Art. 11 - Veicoli Autorizzati ad Accedere all'Area.

- 11.1. L'accesso all'area è riservato ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade secondo le norme del C.d.S., salvo quelli successivamente elencati e/o indicati con apposita segnaletica.
- 11.2. Pertanto, è vietato l'accesso, il transito e la sosta dei seguenti veicoli:
- velocipedi, motocicli, motocarrozze, autovetture e camper (con riferimento all'area di sosta certificata lettera D) in Premessa);
 - quelli menzionati, nessuno escluso, all'art. 175 c.2 C.d.S.;
 - quelli che circolano e trasportano materiali e/o oggetti pericolosi identificati secondo la normativa nazionale ed europea vigente per il trasporto di merci pericolose (art. 168 C.d.S., D.lgs.n.35/2010 ss.mm.ii in attuazione delle Direttive n.2008/68/CE e n.2020/1833/UE, nonché Accordi Multilaterali in materia di A.D.R.).
- 11.3. In caso di violazione dei precedenti paragrafi (11.1. e 11.2.), il veicolo sarà considerato "in stato non autorizzato" (art. 6 lett. b Cond.Gen.).
- 11.4. I sopracitati divieti non si applicano ai veicoli appartenenti al Gestore o da esso autorizzati.

Art. 12 - Norme di Comportamento.

- 12.1. Durante l'accesso, il transito, la sosta e l'uscita, l'Utente, come il pedone, è obbligato a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale, le norme del C.d.S. e le indicazioni fornite, anche verbalmente, dal personale del Gestore.
- 12.2. Inoltre, l'Utente è tenuto a:
- accedere o uscire al/dall'area di sosta solo quando la barriera è ferma e in posizione verticale;
 - circolare a una velocità non superiore a 15 km/h;
 - parcheggiare il veicolo entro le strisce delimitanti lo stallo, senza arrecare pregiudizio alla circolazione, con freno a mano tirato e porte chiuse a chiave;
 - adottare ogni cautela per la sicurezza di persone e beni propri e/o altrui.
- 12.3. L'Utente è tenuto a conservare il biglietto per tutta la durata della sosta ai fini del pagamento della tariffa dovuta e, dopo la convalida, ai fini dell'uscita (divieto di smarrimento e/o manomissione involontaria con illeggibilità del biglietto). L'Utente è tenuto a pagare il corrispettivo dovuto per la sosta nelle modalità previste e prima di effettuare l'uscita, nonché è soggetto all'obbligo di comunicazione in caso di malfunzionamento degli apparati (artt. 4 e 5 Cond.Gen.).
- 12.4. All'Utente è fatto divieto di:
- utilizzare più stalli per la sosta di un solo veicolo e/o occupare quelli segnalati e riservati a specifiche tipologie di utenti e/o a veicoli con carico di massa o merce specifica;
 - staccare la motrice e parcheggiare separatamente rimorchi, semirimorchi o carrelloni;
 - sostare con il motore acceso o suonare il clacson senza valido motivo;
 - eseguire manutenzioni o riparazioni, lavare i veicoli e relative appendici;
 - in caso d'incidenti/danni/reati, effettuare l'uscita senza prima aver adempiuto all'obbligo di comunicazione/denuncia al Gestore nelle prescritte modalità (art. 7 Cond.Gen.).
- 12.5. All'Utente è assolutamente vietato:
- eseguire travasi di carburante, accendere fuochi o utilizzare fiamme libere, campeggiare, abbandonare rifiuti al di fuori dagli appositi contenitori di raccolta e lasciare animali sui veicoli in sosta;
 - cedere a terzi titoli idonei ad effettuare accesso e uscita, manomettere e/o eludere i sistemi di accesso, uscita e/o controllo del Gestore;



- lasciare all'interno dell'area veicoli, motrici, rimorchi, semirimorchi o carrelloni, contrariamente anche a una sola delle disposizioni concernenti condizioni, divieti e/o autorizzazioni prescritte e relative ad accesso, sosta e uscita (artt. 2, 5 e 6.1. lett. b) Cond.Gen e art. 11 del Regolamento c.d. "in stato abusivo non autorizzato" per scadenza del termine massimo della sosta consentita di 5 giorni e/o in violazione ai divieto di accessi), e/o i cui "stati" violino disposizioni e/o obblighi di legge (art. 6.1. lett. c) Cond. Gen. c.d. "in stato di abbandono", "fuori uso" e/o "rifiuto").

Art. 13 - Violazioni e Conseguenze.

- 13.1. In caso di violazione degli artt. 12.1. e 12.2. sarà applicata all'Utente, e ai suoi coobbligati, una penale contrattuale pari a euro 100,00 (cento) (obbligo di rispetto normativa C.d.S. vigente, indicazioni del Gestore e condotte prudenziali durante accesso, transito, sosta e uscita).
- 13.2. In caso di violazione dell'art. 12.3. sarà applicata all'Utente, e ai suoi coobbligati, una penale contrattuale pari ad euro 100,00 (cento) (smarrimento e/o illeggibilità del biglietto – pagamento dopo aver effettuato l'uscita - mancata comunicazione in caso di malfunzionamento degli apparati).
In caso di smarrimento e/o illeggibilità del biglietto e sempre che la durata della sosta risulti inferiore a giorni 5 (cinque), l'Utente ha la facoltà di fornire al Gestore la prova che attesti oggettivamente l'orario e giorno d'accesso ai fini del pagamento della sola somma dovuta per la sosta.
- 13.2. bis. In caso di violazione degli artt. 12.4. sarà applicata all'Utente, e ai suoi coobbligati, una penale contrattuale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) e il Gestore si riserva sempre la facoltà di inibire per il futuro l'accesso all'area di sosta (parcheggiare fuori dalle linee dello stallo o in quelli riservati; divieto di condotte moleste/pericolose per sé e gli altri Utenti attraverso l'utilizzo di materiali pericolosi o di operazioni di manutenzione o lavaggio del veicolo; obblighi di comunicazione in caso di danni/sinistri/reati).
- 13.3. In caso di violazione dell'art. 12.5. sarà applicata all'Utente, e ai suoi coobbligati, una penale contrattuale pari a euro 500,00 (cinquecento) e il Gestore ha la facoltà di rimuovere il veicolo con ricovero in altro luogo, di inibire il futuro accesso all'area di sosta e procedere alla segnalazione della presenza del veicolo (targa e modello) alla Polizia Municipale o altra Autorità Competente per l'adozione dei provvedimenti ex lege previsti (divieto comportamenti pericolosi fuochi/rifiuti/animali; cessione di titoli idonei a legittimare l'accesso e sosta, manomissione volontaria e/o elusione dei sistemi di accesso, pagamento e/o uscita; divieto di lasciare il veicolo, o parte di esso, per oltre 5 giorni "in stato abusivo non autorizzato" e/o "in stato di abbandono" "fuori uso" e/o "rifiuto" artt. 2, 5 e 6 Cond. Gen.).
- 13.4. In ogni caso, il Gestore è sempre legittimato alla rimozione e ricovero in altro luogo del veicolo, o parti di esso, trascorsi giorni 6 (sei) dall'accesso (art. 2 Cond.Gen.). La segnalazione di cui agli artt. 6.1. Cond.Gen. e 13.3. del Regolamento può comportare ex lege la dichiarazione di "stato di abbandono" o di "provenienza furtiva", la rimozione forzata e ricovero in altro luogo del veicolo, anche la sua rottamazione o vendita, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative e/o l'avvio di procedimenti penali (D.Lgs. n.285/1992, D.Lgs. n.209/2003, D.Lgs. n.152/2006, D.M. n.460/1999 e ss.mm.ii).
- 13.5. Nel caso di più violazioni, avvenute durante un'unica sosta o durante l'anno solare, l'importo complessivo dovuto a titolo di penale è determinato sulla base della somma degli importi previsti per ogni condotta/omissione contestata. In ogni caso, il Gestore si riserva la facoltà di inibire il futuro accesso all'area e la più ampia tutela in sede giudiziale, sia civile che penale, così come previsto all'art. 6. Cond.Gen.